



# COMUNE DI ONCINO

*Provincia di Cuneo*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.6

### OGGETTO:

### FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

L'anno duemilaventisei addì ventitre del mese di gennaio alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

L'Assessore Boaglio Adriana Maria è presente, collegato in remoto mediante l'applicativo "JITSI MEET"

Il Vice Sindaco Geom. Battaglia Diego è presente, collegato in remoto mediante l'applicativo "JITSI MEET"

Cognome e Nome	Presente
<b>1. FANTONE ALFREDO - Sindaco</b>	<b>Sì</b>
<b>2. BATTAGLIA DIEGO - Vice Sindaco</b>	<b>Sì (da remoto)</b>
<b>3. BOAGLIO ADRIANA MARIA - Assessore</b>	<b>Sì (da remoto)</b>
<b>Totale Presenti:</b>	<b>3</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>0</b>

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **ZEROLI Dr.ssa Sonia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FANTONE ALFREDO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”;
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita “*Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]*”.
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che “*entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscano nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
  - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;*”
- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano “*se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*”. Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano “*le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento*

- delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*
- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, “*le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”*

Dato atto che l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che “*Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.*

Richiamato il parere 4/2021/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”.

Verificato che la Piattaforma dei Crediti Commerciali attestava i seguenti valori al 31/12/2025:

- a. importo documenti ricevuti nell'esercizio 2025: Euro 344.454,84
- b. importo stock del debito al 31/12/2025: Euro 0
- c. rispetto del limite di cui al precitato comma 859 dell'art.1 della L. 145/2018 lettera a) e b): percentuale delle fatture comprese nello stock del debito di cui alla lettera b) rispetto all'importo dei documenti ricevuti nell'esercizio 2025 di cui alla lettera a) pari a 0,00% (e quindi inferiore al limite del 5% del totale delle fatture ricevute);
- d. indicatore annuale di ritardo dei pagamenti: -23 gg (da sito PCC) che si allega alla presente

Tenuto conto che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.

Accertato che, sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione, questo Ente non è tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia Crediti Commerciali;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, N° 267 e s.m.i.;

#### ***LA GIUNTA COMUNALE***

Visto il parere, in ordine alla proposta della deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica, favorevole espresso e contenuto integralmente nel prospetto agli atti e da inserire nell'atto presente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;

con votazione palese e unanime resa per alzata di mano

***DELIBERA***

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

di prendere atto che alla luce degli indicatori certificati dalla PCC e dagli obblighi di comunicazione questo Ente **NON È TENUTO** ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali 2026 in virtù dei conteggi effettuati sulla piattaforma 2025 come sopra esposti.

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente  
FANTONE ALFREDO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
ZEROLI Dr.ssa Sonia

---